

Altre novità della legge n. 69/2009: l'abrogazione del rito societario e la c.d. riduzione e semplificazione dei riti. Il c.d. "Tribunale delle imprese"

1. *Brevi cenni sul rito societario (in articulo mortis)*. – Premessa. – Caratteri salienti del rito societario. – L'appello nel c.d. processo societario. – 2. Il c.d. "Tribunale delle imprese". – 3. *La riduzione e semplificazione dei riti*. – Il d.lgs. n. 150/2011. – Contenuto e limiti della legge delega. – La struttura del d.lgs. n. 150/2011. – Il capo I (artt. 1-5). – Il capo II: i procedimenti ricondotti al rito laburistico. – Il procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione: art. 6 ... – ... e quello di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada: art. 7. – Il capo III: i procedimenti assoggettati al rito sommario. – I singoli procedimenti ricondotti al rito sommario. – Il procedimento sulle controversie di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato. – Le controversie di cui agli artt. 16-21. – Le controversie in materia elettorale: artt. 22-24. – Le controversie in materia di riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche. – L'impugnazione di provvedimenti disciplinari e delibere di organi disciplinari. – Le controversie di cui agli artt. 28-30. – Il capo IV: la residuale riconduzione al rito ordinario. – Le disposizioni finali e transitorie (capo V).

1. *Brevi cenni sul rito societario (in articulo mortis)*

Non molte parole richiede in questo contesto il rito societario (introdotto e disciplinato dal d.lgs. n. 5/2003 per le controversie elencate all'art. 1). La riforma del 2009 ne ha infatti sancito l'abrogazione, come da molto tempo, si potrebbe dire fin dalla sua nascita, molti operatori del diritto, e tra questi anche chi scrive, hanno auspicato. Proprio per questo allo svolgimento del I grado di giudizio ove retto dal rito societario dedicheremo solo brevi cenni (qualcosa in più diremo invece per l'appello, posto che il rito societario continuerà comunque ad applicarsi ai processi pendenti – e retti da tale rito – alla data di entrata in vigore della riforma, ossia il 4 luglio 2009, sicché vi saranno gli appelli ancora soggetti alla scarna disciplina del d.lgs. n. 5/2003: come si vedrà – salvo qualche previsione peculiare di cui si dirà – l'art. 359 c.p.c. non impone grandi variazioni rispetto al rito dell'appello ordinario).

Premessa

Caratteri salienti del rito societario

Il rito societario si caratterizzava per ciò: la fase di trattazione della causa era prodromica ed antecedente all'intervento del giudice poi chiamato a decidere. Tale fase si svolgeva esclusivamente tra attore e convenuto (nell'ipotesi più semplice, e dunque senza litisconsorti o terzi intervenienti), e si caratterizzava per un continuo scambio di atti difensivi tra le parti (oltre agli atti introduttivi erano possibili fino a 5 memorie complessive e un'ulteriore replica per parte; si trattava dunque di un numero già "discreto", destinato ad incrementarsi di molto nel caso di intervento in causa di terzi). Di tali atti – e prima ancora della stessa nascita della controversia – il giudice non sapeva nulla (e poteva anche non venirne mai a conoscenza, nel caso in cui nessuna delle parti avesse provveduto ad investirlo della cognizione della causa, con la presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza, di cui si dirà).

Il potenziale continuo scambio di atti poteva però essere (quasi) in qualsiasi momento interrotto ad opera di una delle parti a mezzo di una istanza di fissazione dell'udienza da proporsi al tribunale competente, con la quale si radicava la controversia avanti al giudice in concreto destinato a decidere la causa (investandolo così della sua cognizione). Con la proposizione dell'istanza, inoltre, le difese delle parti (domande, eccezioni, istanze istruttorie) venivano cristallizzate, e non potevano più essere modificate. Proprio per questo nella prassi quasi mai l'istanza di fissazione veniva proposta prima di aver "consumato" tutte le possibilità di replica che il legislatore metteva a disposizione.

Una volta proposta l'istanza (che andava poi notificata alla controparte), attore e convenuto avevano 10 giorni dalla sua notifica per costituirsi in giudizio. Per l'ipotesi di mancata costituzione l'art. 13, d.lgs. n. 5/2003 dettava regole assai peculiari. Si è detto che nel rito ordinario la contumacia del convenuto non può essere valutata in suo danno (non esime dunque l'attore dal dare prova dei fatti costitutivi del diritto azionato). Al contrario, nel rito societario, la contumacia del convenuto aveva – nell'intento originario del legislatore – un valore decisamente più pregnante: quello di c.d. *ficta confessio*. Se il convenuto non si costituiva, i fatti allegati dall'attore dovevano essere considerati dal giudice come non contestati art. 13, co. 2 (v. *retro* sugli effetti della non contestazione, cap. 6). Questa disposizione sanzionava allora in modo evidente (ed ingiustificato) la contumacia del convenuto, con una disciplina molto diversa rispetto a quella dettata per la contumacia nel rito ordinario ed in quello del lavoro. Ben si comprende che la Consulta ne abbia allora dichiarato l'incostituzionalità (sent. n. 340/2007).

Per effetto della presentazione dell'istanza – come si ha già avuto modo di osservare in altra occasione, pronosticando fin dal 2003 il fallimento di questo pericoloso rito – da una atmosfera ottocentesca e ariosa, il processo, subitaneamente e quasi "ora per allora", si tramutava in una sorta di processo del lavoro, preclusivamente ancor più esasperato, in cui *quod infectum factum fieri nequit* e tutto o quasi diviene precluso. Nulla poteva più essere modificato, e la causa procedeva (non molto spedita, invero), verso la decisione collegiale.

L'istanza di fissazione dell'udienza segnava anche il momento in cui il giudice veniva effettivamente coinvolto nel giudizio. Il Presidente del tribunale, infatti, designava il giu-

dice relatore, che doveva redigere il decreto di fissazione dell'udienza. Il contenuto di tale decreto non era, in concreto, così articolato e complesso come ci si poteva – o doveva – aspettare leggendo l'art. 12 (dal quale traspariva l'intenzione del legislatore di renderlo un preludio alla sentenza che doveva poi essere emanata dal collegio). Del pari anche l'udienza di discussione si rivelava, in concreto, ben diversa da come era stata pensata dal legislatore del rito societario (art. 16). L'intento del legislatore era evidentemente quello di prevedere un'udienza dibattimentale complessa, in cui l'*hearing* dibattimentale potesse trovare luogo a seguito di una distesa successione dei *pleadings* svolgentesi tra le parti, pensata come adeguata preparazione. In realtà l'udienza di discussione non si discostava di molto da quelle previste nel rito ordinario: la fase dibattimentale, anche nel rito societario, si esauriva in una oralità ridotta a poche battute, e si svolgeva davanti ad un Collegio non sempre adeguatamente informato (né sempre composto da magistrati specializzati in materia societaria), e certo non incline a partecipare ad un vero serrato dibattimento. La decisione (in ossequio al progetto del legislatore di prevedere una udienza di discussione “effettiva”) era emessa a seguito della trattazione orale della causa (art. 16, co. 5, d.lgs. n. 5/2003, che rinvia all'art. 281-*sexies* c.p.c.); nel caso di controversia particolarmente complessa era però possibile per il Collegio disporre con ordinanza che la sentenza fosse depositata nei 30 giorni successivi alla discussione orale.

Questi dunque in breve i tratti caratterizzanti il rito societario, e determinanti, in concreto, il suo “fallimento” sul campo. Certo con questo non si vuole dire che le colpe siano tutte da attribuire al solo rito societario. Basti pensare alla carenza di magistrati specializzati, oppure al concreto utilizzo che ne facevano i difensori: senza sfruttare la possibilità di una celere risoluzione delle controversie, oppure tentando di forzare regole processuali dettate per tutt'altri fini e così vincere in rito (soprattutto grazie alla improvvisa e fulminea presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza). Certo, però, le colpe maggiori derivano proprio dalla previsione di un rito in concreto di difficile attuazione pratica (come dimostra la sua abrogazione, a pochi anni dalla sua entrata in vigore), specie poi nel processo con pluralità di parti. È con pochi rimpianti che esso scomparirà dalla pratica, riducendo così anche la eccessiva varietà di riti tante volte lamentata.

Al giudizio d'appello il d.lgs. n. 5/2003 dedica alcune norme espresse (si tratta, più precisamente, degli artt. 20, 21 e 22) che pongono una disciplina che deroga a quella contenuta nel codice di procedura e relativa a questo mezzo di gravame (su cui v. sez. VII, cap. 2). Naturalmente – salvo quanto espressamente disposto dagli artt. 20 ss., d.lgs. n. 5/2003 – le disposizioni dettate dal c.p.c. in tema d'appello continuano a costituire il fondamentale tessuto normativo che disciplina anche il secondo grado nel processo societario: il co. 2 dell'art. 20 richiama, infatti, in quanto compatibili le norme di cui agli artt. 341 ss. c.p.c. dettate in tema d'appello.

Stabilisce l'art. 20, co. 1 che, pure per il rito societario, l'appello si propone con atto di citazione da notificarsi ai sensi degli artt. 325 ss. c.p.c. Inoltre, l'atto d'appello “deve contenere, a pena d'inammissibilità, specifiche censure nei confronti della sentenza impugnata”. Per espressa

L'appello nel c.d. processo societario

La forma dell'appello

previsione di legge, quindi, nel rito societario, l'appello privo di "specifiche censure" (variante meramente terminologica dei "motivi specifici" di cui all'allora vigente art. 342 c.p.c. in tema di appello nel rito comune) deve essere dichiarato inammissibile. Il legislatore del processo societario aveva, così, già preso una precisa posizione in seno alla risalente disputa sugli effetti che si devono riannodare alla violazione dell'art. 342 c.p.c. che – come vedremo (sez. VII, cap. 2) – pone, con riguardo all'appello, il requisito della specificità dei motivi.

La improcedibilità dell'appello

Derogando alla disciplina posta dall'art. 348, co. 1, c.p.c., l'art. 20, co. 3, prevede che l'improcedibilità per mancata costituzione nei termini dell'appellante sia dichiarata, non già d'ufficio, bensì "su istanza" – cioè su eccezione, secondo la direttiva di fondo dell'intero rito societario che vale per tutte le questioni di rito – dell'appellato tempestivamente costituitosi. Di conseguenza, nel rito societario, il giudizio d'appello potrà svolgersi anche nella contumacia dell'appellante. Eventualità sconosciuta, invece, all'appello secondo il rito comune in cui la mancata costituzione dell'appellante determina immancabilmente la dichiarazione officiosa della improcedibilità del gravame (e, così, il passaggio in giudicato della sentenza appellata). Se, invece, nessuna delle parti compare all'udienza, il giudice d'appello – stabilisce l'art. 22 – deve immediatamente disporre la cancellazione della causa dal ruolo.

Inammissibilità dell'appello e c.d. ricorso in cassazione per saltum

Inoltre, il co. 4 dell'art. 20 dispone che "l'appello è dichiarato inammissibile se le parti hanno convenuto, con atto scritto anche anteriore alla sentenza, che questa sia impugnabile soltanto ai sensi dell'art. 360 c.p.c.". A questo proposito, occorre tenere presente che, quanto al c.d. ricorso in cassazione *per saltum* (altrimenti detto *omisso medio* o ricorso immediato), l'opinione tradizionale e assolutamente prevalente esclude che l'accordo di rinuncia all'appello in vista dell'immediato ricorso in cassazione possa essere validamente ed ammissibilmente concluso *prima* della sentenza di primo grado che si tratta d'impugnare e così "alla cieca". Questa limitazione si fonda sul rilievo che solo conoscendo la sostanza della decisione le parti possono scientemente valutare con quale mezzo di gravame sia conveniente attaccarne il contenuto.

La disposizione di cui all'art. 20, co. 4 precisa, invece, che nel rito societario, per favorire evidentemente il raggiungimento di finalità di "concentrazione" del rapporto processuale, l'accordo per ammettere il ricorso in cassazione *omisso medio* può anche essere precedente alla sentenza: dunque – stando alla lettera della norma – il patto per l'immediato ricorso in cassazione potrebbe essere concluso financo prima dell'insorgere della controversia. Il co. 4 dello stesso art. 20 stabilisce, poi, che la sentenza di primo grado possa censurarsi con il ricorso in cassazione *omisso medio* per tutti i vizi normalmente deducibili con il ricorso in cassazione: la lettera della disposizione in esame richiama, infatti, l'art. 360 c.p.c. nella sua integralità. Anche a questo riguardo, si deve sottolineare *una differenza* rispetto al rito comune nel quale l'art. 360, ult. co. consente di impugnare la sentenza con il ricorso *per saltum* soltanto per i vizi attinenti alla viola-

zione o falsa applicazione di norme di diritto (disposizione, questa, che la giurisprudenza interpreta latamente, ricomprendendo in essa non soltanto *gli errores iuris in iudicando* di cui al n. 3 ma anche i vizi di cui ai nn. 1, 2 e 4 dell'art. 360 e, però, lasciando fuori il difetto di motivazione di cui al n. 5 dello stesso art. 360).

Innovativa, infine, è pure la norma che l'art. 21 pone con riguardo agli interventi in appello stabilendo che “fermo quanto disposto dall'art. 344 c.p.c., nel giudizio in grado d'appello è ammesso altresì l'intervento di terzi che hanno interesse a sostenere le ragioni di alcuna delle parti”. Come vedremo, nel giudizio d'appello secondo il rito comune, l'art. 344 – che l'art. 21 provvede espressamente a richiamare – ammette l'intervento esclusivamente con riguardo ai casi in cui esso sia funzionale a consentire al terzo di svolgere in appello quelle difese che gli permetterebbero di proporre contro la successiva sentenza del giudice d'appello l'opposizione di terzo (ordinaria o revocatoria) ai sensi dell'art. 404 c.p.c. (sez. VII, capp. 2 e 6). Secondo la prevalente dottrina e la costante giurisprudenza, i terzi che abbiano soltanto un interesse a sostenere le ragioni di una delle parti del processo possono intervenire appunto solo adesivamente in primo grado ai sensi dell'art. 105, co. 2, ma non sono legittimati all'opposizione di terzo *ex art.* 404 c.p.c. e non possono, così – in virtù del richiamo compiuto dall'art. 344 allo stesso art. 404 – neppure fare intervento per la prima volta in appello (salvo il caso degli “aventi causa” e quello dei creditori lesi da una sentenza pensata dalle parti per frodarli, “organizzando” la soccombenza e così la insolvenza del loro debitore). L'art. 21 riconosce, *invece*, con natura sovvertitrice (che pare così non destinata ad avere rilevanza fuori dal rito societario), anche a questi terzi portatori di posizioni “accessorie” una autonoma legittimazione ad intervenire nel giudizio d'appello societario.

Di conseguenza, nel rito societario, l'ambito dei soggetti che possono intervenire per la prima volta in appello può essere così schematicamente ricostruito: *a)* soggetti legittimati ai sensi dell'art. 344 c.p.c. (norma espressamente richiamata dall'art. 21, e che già comprende aventi causa e creditori frodati attraverso il rinvio all'art. 404, co. 2); *b)* inoltre soggetti che, in primo grado, avrebbero potuto fare intervento adesivo ai sensi dell'art. 105, co. 2 e che possono qui farlo ancora in appello.

Gli interventi dei terzi in appello

Per la bibliografia si veda l'appendice informatica.

